

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 52 dell'11 luglio 1984

Oggetto: Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980.

La legge 25 gennaio 1983 n. 34, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1983, ha ratificato la Convenzione in materia di sicurezza sociale fra l'Italia e la Repubblica di Capoverde firmata a Praja il 18 dicembre 1980.

La suddetta Convenzione, riportata in allegato per la parte di competenza dell'INAIL, è entrata in vigore il 1° novembre 1983 nonostante il fatto che ancora non sia stato possibile definire, come di consueto, l'Accordo amministrativo contenente le norme necessarie all'applicazione della Convenzione stessa.

Di conseguenza non è stato ancora designato e quindi non è noto l'Istituto competente nella materia infortunistica per la Repubblica di Capoverde che dovrà collaborare con l'INAIL. Ciò comporta delle evidenti limitazioni nell'applicazione pratica della nuova normativa ed al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni.

Campo di applicazione

La Convenzione riguarda le principali forme di assicurazione, compresa quindi l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 2 della Convenzione).

Dal punto di vista soggettivo, essa trova applicazione nei riguardi dei cittadini dei due Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno degli Stati suddetti nonché nei riguardi dei loro familiari o superstiti (art. 3 della Convenzione).

Legislazione applicabile

I lavoratori sono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui sono occupati a parità di condizioni dei cittadini dello stesso (art. 4 della Convenzione).

Al cennato principio della territorialità della legislazione applicabile sono apportate dall'articolo 5 della Convenzione, le seguenti eccezioni:

- il lavoratore, dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, inviato temporaneamente nel territorio dell'altro Stato rimane soggetto alla legislazione del primo Stato purché il distacco non superi il periodo di 24 mesi, prorogabile peraltro una sola volta per altri 24 mesi, previo consenso della Autorità competente dello Stato in cui il lavoratore è dislocato;
- il personale di volo della compagnia aerea di navigazione soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede la compagnia medesima;
- i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati contraenti, sono assoggettati alla legislazione dello Stato cui la nave appartiene.

Si rammenta che, nei casi sopra indicati di temporaneo distacco del lavoratore, il rilascio del relativo certificato è effettuato a cura dell'INPS.

Prestazioni economiche

Il pagamento delle prestazioni economiche deve essere eseguito senza limitazioni anche se il beneficiario risiede o soggiorna nell'altro Stato (art. 14, prg. 1 della Convenzione).

La corresponsione di tali prestazioni sarà effettuata secondo la procedura diretta, non essendo per il momento applicabile quella per tramite della Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Stato (art. 14, prg. 3 della Convenzione).

Prestazioni protesiche

La mancata designazione della corrispondente Istituzione nella Repubblica di Capoverde, comporta l'impossibilità per l'INAIL di corrispondere le prestazioni in argomento ai propri assicurati che dovessero risiedere o soggiornare in detto Stato.

Pertanto, l'erogazione delle protesi e dei presidi ausiliari può essere effettuata dalle Sedi solo allorché il richiedente risiede o soggiorna sul territorio italiano.

Malattie professionali

Se il lavoratore ha contratto una malattia professionale dopo aver svolto lavorazioni rischiose nel territorio di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono erogate dall'Istituzione dell'ultimo Stato in cui tali lavorazioni sono state svolte (art. 15, prg. 2 della Convenzione).

Analogamente, le prestazioni restano a carico di detta Istituzione nel caso di aggravamento della malattia professionale.

Peraltro, se l'aggravamento di cui trattasi è causato da ulteriori lavorazioni svolte sul territorio dello Stato diverso da quello competente, l'Istituzione di tale Stato è tenuta a corrispondere un indennizzo supplementare pari alla differenza fra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento se la malattia si fosse verificata in detto Stato (art. 15, prg. 3 della Convenzione).

Qualora tale indennizzo supplementare debba essere corrisposto dall'INAIL, la Sede deve procedere, come di consueto, sulla base della legislazione italiana, alla doppia valutazione medico-legale, tenendo conto sia della inabilità preesistente all'aggravamento sia di quella accertata dopo l'aggravamento.

Inoltre, nell'ipotesi di malattia professionale da rischi o misto nella quale venga esclusa la competenza dell'INAIL, avendo l'assicurato svolto l'attività morbigena esclusivamente o da ultimo nel territorio della Repubblica di Capoverde, la Sede deve trasmettere la pratica relativa, per l'eventuale successivo inoltro all'Istituzione competente, al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Emigrazione e gli Affari sociali, Ufficio II, Roma.

Accertamenti medico-legali

In attesa della stipula dell'Accordo amministrativo dovrà temporaneamente essere seguita la procedura in uso nei rapporti con i Paesi non convenzionati (cfr. circolare n. 36/1978).

Pertanto, la Sede deve incaricare, per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali l'Autorità consolare italiana presso la Repubblica di Capoverde (Praja Rua Isidoro Jose Martins, 20/22, C.P 119).

Eventi policroni

L'Istituzione di ciascuno degli Stati contraenti, ai fini della determinazione del grado di incapacità lavorativa, tiene conto anche degli eventi professionali verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato (art. 15, prg. 1 della Convenzione). Pertanto, la Sede in occasione di tale valutazione, deve tener conto degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali eventualmente già occorsi all'assicurato nel territorio della Repubblica di Capoverde, applicando per la valutazione globale della inabilità l'art. 79 del Testo Unico che, secondo l'ormai consolidato indirizzo seguito dall'INAIL, trova applicazione nella valutazione degli eventi pregressi verificatisi all'estero.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni non appena l'Accordo amministrativo sopra indicato sarà a sua volta entrato in vigore consentendo così la piena applicabilità della Convenzione in argomento.

La presente circolare ed il relativo allegato forma parte integrante del volume di cui alla circolare numero 55/ 1976 che raccoglie la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E.

Allegato alla circ. n 52/1984

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 44 del 15 febbraio 1983

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 34.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CONVENZIONE

fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale

Il Presidente della Repubblica italiana

ed

il Presidente della Repubblica di Capoverde

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere la presente Convenzione in materia di sicurezza sociale, ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica italiana:

On. Sott. Libero Della Briotta agli affari esteri

il Presidente della Repubblica di Capoverde:

ing. Jose Brito, Segr. di Stato per la cooperazione e la pianificazione

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni che seguono.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

- a) "Stati contraenti": la Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde;
- b) "Legislazione": le leggi, i regolamenti le disposizioni statutarie concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuno Stato contraente elencati nell'articolo 2 della presente Convenzione;
- c) "Autorità competente": il Ministro, i Ministri o le Autorità dalle quali dipende la regolamentazione dei regimi di sicurezza sociale;
- d) "Istituzione": l'Organismo o l'Autorità incaricata di applicare l'insieme o parte della legislazione vigente in uno Stato contraente;
- e) "Istituzione Competente": l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale istituzione si trova;
- f) "Lavoratori": le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;
- g) "Residenza": dimora abituale;
- h) "Soggiorno": dimora temporanea;
- i) "Periodi di assicurazione": periodi in cui in base alla legislazione di uno Stato contraente sono stati effettivamente versati i contributi o gli stessi si sarebbero dovuti versare oppure si considerano come versati nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui tale legislazione li consideri come periodi di assicurazione;
- l) "Prestazioni economiche, pensioni, rendite, sussidi, indennità": le prestazioni così denominate dalla legislazione applicabile ivi compresi gli elementi a carico di fondi pubblici e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite;
- m) "Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

ARTICOLO 2.

1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni dei Paesi contraenti concernenti:

In Italia:

- a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) l'assicurazione malattia e maternità;
- d) l'assicurazione contro la tubercolosi;
- e) gli assegni familiari;
- f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

in Capoverde:

- a) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- b) l'assicurazione contro le malattie;
- c) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i Superstiti;
- d) gli assegni familiari.

2. La presente Convenzione si applicherà, ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.

3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, alle legislazioni che estendano l'assicurazione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreché, da parte del Governo di uno Stato contraente non venga notificata l'opposizione al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data di pubblicazione Ufficiale di detti provvedimenti se trattasi dello Stato che li ha emanati o dalla data della ricezione della loro comunicazione ufficiale se trattasi dell'altro Stato.

ARTICOLO 3.

La presente Convenzione si applica ai cittadini dell'uno o dell'altro Stato contraente che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché, ai loro familiari o superstiti.

ARTICOLO 4.

I lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l'attività lavorativa alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e benefici dei lavoratori di tale Stato.

ARTICOLO 5.

1. Il principio stabilito all'articolo 4 comporta le seguenti eccezioni:

a) il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato per limitato periodo di tempo, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato sempreché la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di ventiquattro mesi.

Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai ventiquattro mesi previsti, potrà essere prorogata, per un massimo di altri ventiquattro mesi, l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, previo consenso dell'Autorità competente dell'altro Stato;

b) il personale di volo della compagnia di navigazione aerea resta soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;

c) I membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati contraenti sono soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, quando è in porto, rimane soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;

d) i funzionari pubblici equiparati di uno dei due Stati contraenti inviati nel territorio dell'altro Stato rimangono sottoposti alla legislazione del Paese di appartenenza;

e) agli agenti diplomatici ed ai consoli di carriera nonché agli altri membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed al personale al loro servizio privato, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dalle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963.

ARTICOLO 6.

1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione

obbligatoria in virtù della legislazione di uno Stato contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

ARTICOLO 7.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtù delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni o soppressioni per il fatto che il beneficiario risieda nell'altro Stato.

CAPITOLO II

MALATTIA E MATERNITA'

ARTT. da 8 a 10

o m i s s i s

CAPITOLO III

INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI

ARTT. da 11 a 13

o m i s s i s

CAPITOLO IV

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

ARTICOLO 14

1. Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte senza limitazione anche se i beneficiari risiedono o soggiornano nell'altro Paese.

2. L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese corrisponde le prestazioni in natura di cui al punto 1) ai sensi della propria legislazione, per conto della istituzione del Paese competente con rimborso al costo effettivo delle spese.

3. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata dalla istituzione del Paese competente di corrispondere le prestazioni in denaro.

4. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata di procedere al controllo medico degli interessati per l'accertamento del grado d'incapacità lavorativa. Le spese sostenute per tale controllo sono rimborsate in base al costo effettivo.

ARTICOLO 15.

1. Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapacità lavorativa, secondo la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Paese.

2. Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico è svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dalla Istituzione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro.

3. Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'istituzione di uno dei due Paesi, detta Istituzione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia professionale si aggravi nell'altro Paese salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico.

In questo caso l'istituzione dell'altro Paese è obbligata a corrispondere un indennizzo supplementare il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento se la malattia si fosse verificata in questo Paese.

CAPITOLO V

PRESTAZIONI FAMILIARI

ARTT. da 16 a 20

o m i s s i s

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 21.

Le Autorità e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza o collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

ARTICOLO 22.

1. Le Autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno un Accordo amministrativo le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

2. Le Autorità competenti dei due Stati si comunicano reciprocamente le informazioni concernenti leggi, regolamenti e qualsiasi altro provvedimento che possano influire sull'applicazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 23.

Le Autorità e le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. La corrispondenza può essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.

ARTICOLO 24.

1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previsti dalla legislazione di uno dei due Stati, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati.

2. I requisiti richiesti dalla legislazione o dai regolamenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per quanto concerne la legalizzazione dei certificati o di altri documenti devono essere soddisfatti per tutti i certificati o altri documenti da produrre ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia da parte delle Autorità o delle istituzioni competenti di uno Stato sarà ritenuta valida da parte delle autorità o delle istituzioni competenti dell'altro Stato.

ARTICOLO 25.

Le istanze che i beneficiari indirizzano alle Autorità o alle istituzioni competenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione della presente Convenzione non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

ARTICOLO 26.

1. Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità competenti e alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altro Stato contraente.

2. La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata all'Istituzione dell'altro Stato purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato.

3. I ricorsi che debbono essere presentati entro il termine prescritto, ad una autorità o ad un'istituzione competente di uno degli Stati, sono considerati come presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od istituzioni dell'altro Stato.

In tal caso l'Autorità e l'istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'istituzione competente dell'altro Stato, accusandone ricevuta all'interessato.

ARTICOLO 27.

1. L'istituzione competente di uno Stato contraente è tenuta, su richiesta dell'Istituzione dell'altro Stato, ad effettuare gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovano nel proprio territorio.

2. Le spese sostenute per gli accertamenti nonché quelle ad essi connesse, sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli assicurati nei confronti di entrambi gli Stati contraenti, rimangono a carico dello Stato che ha effettuato i predetti accertamenti.

3. Le spese per gli accertamenti sanitari generici, nonché quelle ad essi connesse, sostenute da uno Stato contraente su richiesta dell'altro Stato, restano a carico dello Stato che ha effettuato gli accertamenti; sono invece rimborsate dallo Stato richiedente le spese relative agli accertamenti specialistici e quelle ad essi connesse. Tale rimborso viene effettuato conformemente alle tariffe ed alle disposizioni applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti su presentazione di una distinta dettagliata delle spese sostenute.

ARTICOLO 28.

1. Le Autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni questione o controversia che potrà sorgere circa l'applicazione e l'interpretazione della presente Convenzione

2. Ove non si dovesse raggiungere l'accordo di cui al precedente paragrafo, la soluzione della controversia sarà deferita ad un tribunale arbitrale che decide su di essa in conformità con i principi e le norme della presente Convenzione.

Le decisioni del tribunale saranno definitive ed obbligatorie.

3. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri. Le Parti contraenti designeranno ciascuna un arbitro che abbia la cittadinanza di uno Stato terzo. Ove essi non raggiungessero l'accordo sulla designazione del terzo arbitro, la nomina sarà demandata al Presidente della Corte Internazionale di giustizia.

ARTICOLO 29.

1. Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altro Stato di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo seguente.

2. Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una prestazione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'Istituzione dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione effettua la trattenuta, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica e trasferisce l'importo trattenuto all'Istituzione creditrice.

ARTICOLO 30.

1. L'istituzione di uno Stato contraente, debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato.
2. Nel caso che nell'uno o nell'altro Stato vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra parte.

ARTICOLO 31.

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le domande di prestazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della medesima Convenzione. Coloro che hanno presentato domanda prima di tale data dovranno presentare una nuova domanda.
2. Saranno presi in considerazione, ai fini della presente Convenzione, i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
3. Qualora le domande di prestazione presentate prima della entrata in vigore della presente Convenzione abbiano dato luogo per insufficienza contributiva, all'erogazione di una somma una tantum, il beneficiario può chiedere una revisione del provvedimento adottato se con l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione soddisfa alle condizioni richieste per ottenere la pensione.
4. La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 32.

1. Le persone indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione non possono beneficiare durante lo stesso periodo di tempo di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Ove tale ipotesi si verifichi, l'interessato ha diritto a beneficiare esclusivamente delle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede. Tuttavia tale disposizione non si applica alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte e per malattia professionale liquidate ai sensi della presente Convenzione.
2. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato contraente in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altro Stato contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultimo Stato.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo le istituzioni competenti degli Stati contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.

ARTICOLO 33.

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.
3. La presente Convenzione avrà durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti contraenti da notificare almeno sei mesi prima della scadenza.
4. In caso di denuncia della Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi fra le Parti.

Fatto a Praja il 18 dicembre 1980 in doppio esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.